

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
Nuova Serie – Vol. XXXVIII (CXII) Fasc. I

GIUSEPPE FELLONI

Scritti di Storia  
Economica



---

GENOVA MCMXCVIII  
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
PALAZZO DUCALE - PIAZZA MATTEOTTI, 5

## *Stato genovese, finanza pubblica e ricchezza privata: un profilo storico*

1. Non v'è dubbio che capitale e credito siano strettamente legati al progresso economico: il capitale – ossia la ricchezza impiegata nella produzione dei beni – in quanto la sua disponibilità condiziona il ritmo di sviluppo; ed il credito, in quanto facilita gli scambi, intensifica i processi economici e in definitiva moltiplica la disponibilità di capitale. Ma è anche vero che di essi vengono studiati in genere le manifestazioni e gli effetti, accontentandosi – per quel che riguarda i meccanismi che li hanno originati e ne hanno condizionato la natura – di quanto è stato appurato per pochi casi territoriali.

Analogamente, quando ci si occupa della storia di Genova, si resta per così dire abbacinati dalla sua precoce vocazione capitalistica e si considera la città una specie di santuario dove si consumavano riti finanziari sofisticati, poco conosciuti altrove; ma v'è la tendenza a trascurare le circostanze che hanno contribuito alla formazione dei suoi capitali e che sono strettamente connesse con le vicende politiche locali.

La nascita ed il consolidamento dello stato genovese, infatti, sono stati resi possibili da un largo ricorso al debito pubblico che ha permesso allo Stato – contraendo debiti a medio e lungo termine – di radunare le risorse necessarie per sopravvivere e crescere. Tuttavia, il debito pubblico non è stato soltanto una pompa aspirante della ricchezza privata, ma anche una fonte di redditi, un mezzo di redistribuzione e di accumulazione, una matrice di credito; ed è in quest'ottica che va pure considerato.

Per illustrare le vicende del capitale e del credito a Genova – sia pure nei termini sommari consentiti dai risultati storiografici e dai limiti di questa sede – bisogna dunque ripercorrere le tappe essenziali della sua storia politica.

---

\* *Fra spazio e tempo. Studi in onore di Luigi De Rosa*, a cura di I. ZILLI, I, *Dal Medioevo al Seicento*, Napoli 1995, pp. 381-404.

2. La repubblica di Genova affonda le sue radici nella capacità di aggregazione politica che la capitale sviluppa gradualmente nel corso del medioevo. Emporio attivo già dal III secolo a.C. e poi porto militare romano, dopo la caduta dell'impero la città fa parte dapprima del regno ostrogoto e poi dell'impero bizantino, fino alla conquista longobarda (643) che la lega ai destini dell'Italia settentrionale. Dopo il periodo carolingio, l'importanza di Genova nel Regno d'Italia è sanzionata dal suo inserimento nella marca Obertenga (metà del sec. X), che salda la città, la sua costa ed un'ampia striscia di entroterra in un'unica struttura territoriale con funzione di difesa contro i saraceni.

Nel contempo, con un diploma del 958, Berengario II ed il figlio Adalberto riconoscono ai genovesi il diritto di amministrare i propri beni entro e fuori città secondo le proprie consuetudini, proibendo a qualunque signore di dar loro molestia. Appoggiandosi a questo documento, l'*universitas* dei *cives ianuenses* oppone una tenace resistenza ai rappresentanti del feudatario (i visconti) ed ai vescovi locali (che spesso si identificano con i precedenti), rivendicando margini sempre più larghi di autonomia. Il superamento degli equilibri sociali e politici preesistenti è reso possibile dalla costituzione di un'associazione volontaria (la *Compagna*), alla quale partecipano cittadini di ogni ceto – ma soprattutto, in posizione dominante, quelli interessati alle attività mercantili – e che organizza una propria struttura amministrativa, giurisdizionale e militare. L'associazione ha dapprima un carattere temporaneo e privato, ma in seguito i rinnovi frequenti e l'adesione di nuovi elementi le conferiscono un valore giuridico-politico riconosciuto dall'intera collettività. A partire dal 1098 la *Compagna* diventa un'istituzione permanente destinata ad identificarsi con il Comune, che ne farà propria l'organizzazione<sup>1</sup>.

La gestazione del nuovo organismo riceve una spinta potente dalla partecipazione alla prima crociata (1098-1101), che apre la strada alle conquiste coloniali ed al commercio oltremarino. La legittimazione della sua autonomia politica<sup>2</sup> incoraggia il comune di Genova ad intraprendere una

---

<sup>1</sup> Sull'origine del Comune v. principalmente G. CARO, *Genova e la supremazia sul Mediterraneo*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. XIV-XV (1974-1975) e V. VITALE, *Breviario della storia di Genova*, Genova 1955, pp. 3-18; sulla natura della Compagna è tornato di recente V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel medioevo: la tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, pp. 247-252.

<sup>2</sup> Tra i riconoscimenti più significativi mi limito a ricordare: da parte imperiale la concessione del diritto di zecca (Corrado II, 1138) e l'infeudazione del litorale da Monaco a Portovenere.

politica espansiva non solo nel suo territorio di elezione (*a Monacho usque ad Portum Veneris et a Gavi vel Montealto usque ad mare*), ma anche nel Mediterraneo. Le guerre contro le altre potenze marittime (soprattutto veneziani ed aragonesi), i conflitti tra le fazioni interne e l'affermazione turca finiscono tuttavia per ridimensionare la posizione genovese. Alla fine del sec. XV la sua sovranità è circoscritta alla Terraferma (3.800 kmq) e – in termini più nominali che sostanziali – all'isola di Corsica (8.700 kmq).

Si tratta di un complesso di 12.500 kmq. a cui già nel '400 l'annalistica locale dà il nome di repubblica, sanzionando in tal modo – dopo la spinta espansiva del periodo medievale – il passaggio da uno stato comunale di dimensioni cittadine ad un'entità territoriale più ampia.

La crescita non è immune da traumi politici determinati dalle lotte di fazione, che di frequente dividono famiglie e famiglie, nobili e popolani, compromettendo la stessa sovranità dello Stato e ponendolo saltuariamente nelle mani di principi stranieri. Al periodo iniziale, in cui il comune è retto dai Consoli eletti dalla Compagna (con cadenza quadriennale sino al 1121 e poi annuale), seguono fasi alterne di agitazioni interne e di mutamenti istituzionali, che portano successivamente all'attribuzione del potere ai due "capitani del popolo" (dal 1258), ad una breve parentesi di soggezione all'imperatore Enrico VII (1311-1313), alla fase dei dogi a vita eletti dal popolo (dal 1339) e quindi, intervallate da brevi periodi di indipendenza, ad altre dominazioni di sovrani stranieri (Carlo VI di Francia, 1396-1409; Ludovico Sforza il Moro, 1464-1478; di nuovo gli Sforza dal 1489 al 1499; ancora Luigi XII di Francia negli anni 1499-1512, 1515-1522 e 1527-28).

Nel 1528, auspice Andrea Doria e sotto la protezione spagnola, lo stato genovese si dà una nuova costituzione, che – ritoccata nel 1576 – gli permette di sopravvivere sino al 1797. È il periodo dei dogi biennali, durante il quale il potere politico è riservato all'aristocrazia cittadina, parzialmente rinsanguata mediante una calibrata ammissione alla nobiltà di ceti borghesi. L'esercizio del potere è distribuito tra i vari organi con un gioco complesso di contrappesi. Il potere supremo spetta al Doge ed ai due Collegi: il Senato (formato di 8 Senatori o Governatori, aumentati a 12 nel 1576) e la Camera (composta di 8 Procuratori), che svolgono funzioni prevalentemente ese-

---

re (Federico I, 1162); da parte della Chiesa la conferma dei diritti coloniali in Terrasanta (papa Alessandro III, 1170): P. LISCIANDRELLI, *Trattati e negoziazioni politiche della Repubblica di Genova (958-1797)*. *Regesti*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., I (1960), pp. 12 e 20.

cutive e, in parte, anche funzioni legislative (in quanto partecipano con il voto all'approvazione delle leggi) e compiti giurisdizionali (ad es. sono tribunali d'appello; autorizzano le operazioni sul patrimonio dei minori, degli incapaci e dei fidecommessi; possono modificare gli statuti locali). Il Doge ha una durata biennale e poi diventa procuratore a vita; i due Collegi sono rinnovati per un quarto ogni semestre, sorteggiando i subentranti da una rosa di 120 nomi (poi ridotti a 90). Le funzioni legislative (sia pure in congiunzione con i due Collegi nella fase dell'approvazione) sono attribuite ai due Consigli, il maggiore (400 membri) ed il minore (100 componenti fino al 1652 e poi 200), che possono modificare le norme costituzionali, eleggono il Doge, scelgono i 30 elettori incaricati di rinnovare ogni anno i membri dei due Consigli, conferiscono le magistrature principali, gli uffici medi e gli inferiori. Resta il problema dei controlli, la cui necessità per il buon governo della cosa pubblica è molto avvertita dai riformatori del 1528 e del 1576; essi sono convinti infatti che chiunque rivesta un pubblico incarico sia sospettabile di prevaricazione e che per garantire il corretto esercizio delle sue mansioni, più che il timor di Dio o la carità della patria, servano la certezza del controllo e la paura del castigo. Questa presunzione di colpevolezza, che solo la revisione a posteriori può fugare, è all'origine di due magistrature con funzioni specifiche di vigilanza, i Sindacatori supremi (che verificano l'operato del Doge e dei due Collegi) ed i Sindacatori ordinari (che hanno competenze analoghe su tutti gli altri uffici e magistrati dello Stato).

Non mi pare il caso di soffermarmi oltre sui connotati costituzionali della repubblica, anche perché non sono competente a trattarli adeguatamente. Non posso tuttavia tacere di alcuni aspetti che mi hanno particolarmente colpito, dandomi la misura della scaltrezza con cui l'oligarchia genovese riesce a conservare il potere per tre secoli, abbandonando le faide del passato e garantendo una notevole stabilità ai gruppi dirigenti, senza però rinunciare ad una cauta sperimentazione. Il primo è il largo ricorso al sorteggio nelle elezioni alle cariche supreme, che assicura identiche probabilità di accesso a tutti i membri della nobiltà ed ostacola la cristallizzazione del potere nelle mani di alcuni gruppi. Il sistema di cooptazione seguito per il rinnovo degli organi collegiali, a sua volta, assicura una notevole continuità di governo. Infine, mentre le leggi fondamentali non hanno una durata predeterminata (ragion per cui sono chiamate "leggi perpetue"), le altre sono tutte temporanee nel senso che sono valide per un periodo di tempo prestabilito (in genere 5 - 10 anni), al termine del quale decadono automaticamen-

te; è così possibile valutarne di volta in volta gli effetti e decidere il loro eventuale rinnovo, evitando il rischio di una produzione legislativa pletorica.

3. Sebbene con le riforme del 1528 e del 1576 la Repubblica raggiunga finalmente la stabilità politica, il suo ordinamento territoriale, anziché l'uniformità propria dello stato moderno, continua a presentare i segni di una genesi di schietta impronta medievale, ossia la posizione privilegiata della città Dominante, il ruolo subalterno del Dominio ed il composito regime delle comunità che lo costituiscono. Tali segni sono la spia di persistenti particolarismi locali che intralciano il consolidamento dello stato genovese durante l'età moderna e pregiudicano il potenziamento delle sue risorse finanziarie.

Il territorio di terraferma soggetto all'antico comune (il *districtus*, com'era chiamato) è costituito di quattro zone geografiche: la riviera di Ponente, la riviera di Levante, l'Oltregiogo (ossia i luoghi posti a nord, oltre il crinale appenninico) ed il suburbio della capitale (le tre podesterie di Bisagno, Polcevera e Voltri). All'interno di ciascuna zona la condizione giuridica delle singole comunità nei confronti del governo centrale varia da caso a caso in base alla diversa ripartizione del potere politico tra le due controparti.

Sotto tale aspetto ed in via di prima approssimazione, le comunità del distretto si distinguono in *terrae propriae* o *de directo comuni subditae* ed in *terrae conventionatae*. Nelle prime, spesso di antica acquisizione o frutto di conquiste o di donazioni, il comune genovese gode di una sovranità assoluta, salvo il rispetto degli usi e delle consuetudini locali. Nelle seconde, che per lo più sono di aggregazione recente e volontaria, l'esercizio della sovranità genovese è limitato in misura variabile a seconda dei patti con cui le comunità si erano sottomesse. Le limitazioni riguardano anzitutto l'applicazione della legge genovese, a cui la comunità può anteporre il proprio diritto, e l'attività giurisdizionale ed amministrativa, che a livello superiore spetta ad un podestà genovese, mentre negli stadi inferiori è affidata ad elementi locali. Inoltre le limitazioni toccano direttamente le finanze statali, perché sulle terre suddite il comune di Genova esercita una potestà impositiva piena, di cui si serve a propria discrezione per soddisfare le esigenze del bilancio; nelle terre convenzionate, invece, i prelievi a favore del fisco centrale sono consentiti solo entro ambiti più o meno ristretti, precisati nelle convenzioni di sottomissione o da esse deducibili.

Sebbene valido in prima approssimazione, tutto ciò non significa che i confini tra le due categorie siano netti ed immutabili. Nella realtà, la condizione delle terre convenzionate presenta una varietà di caratteri che sfuma-

no tra due estremi: da un lato vi sono quelle con un legame di dipendenza tanto stretto da assimilarle alle suddite; dall'altro vi sono le comunità con un legame poco più che formale e con un'autonomia tanto larga da farle considerare *loca immunia*.

Un'altra variabile è rappresentata dalle modalità di esercizio del potere. Nelle terre suddite e nelle convenzionate, infatti, il comune di Genova può esercitare in proprio il dominio utile, ma può anche cederlo a privati sotto forma di beneficio feudale, riservandosi soltanto il dominio superiore e diretto; in tale caso i poteri legislativi, giudiziari, amministrativi e fiscali sono attribuiti interamente al feudatario in cambio del suo giuramento di fedeltà.

In una posizione ancora diversa – di tipo coloniale – si trova la Corsica, lacerata nel Tre e Quattrocento da sanguinose lotte interne, teatro alla metà del Cinquecento di una violenta insurrezione fomentata dalla Francia e spenta soltanto nel 1569. La repubblica di Genova, che vi è rappresentata da un governatore dotato di vasti poteri, concede all'isola uno statuto generale, riconosce privilegi alle città maggiori e permette ai feudatari di amministrare le proprie terre con statuti particolari. Tuttavia la difficoltà di mantenere l'ordine pubblico, la piaga del banditismo e l'endemica tendenza all'insubordinazione rendono la Corsica un possesso molto costoso, apprezzato da Genova più come baluardo della libertà di commercio nel Mar Ligure che per le sue risorse economiche. Il riaccendersi della rivolta, una prima volta nel 1729 e di nuovo nel 1735, riapre la strada ad un'interferenza molto pesante della Francia; il governo genovese – stremato dalle enormi spese richieste dalla repressione militare – finisce per cederle tutti i propri diritti di sovranità sull'isola in cambio di un compenso finanziario (trattato di Versailles, 1768).

Perduto il dominio corso, lo stato genovese si riduce alla terraferma, dove nel frattempo ha inglobato alcune *enclaves*, si è arricchito di qualche frangia montana ed ha acquistato il Finale (1713), giungendo a dominare senza interruzioni quasi tutta la Liguria e creando una barriera continua tra il mare e gli stati dell'entroterra padano. La sua estensione e le sue risorse umane durante l'età moderna possono essere così sintetizzate:

	Superficie in kmq.		Popolazione in migliaia		
	1559	1790	1559	1607	1790
Città di Genova	10	10	60	75	90
Terraferma	3800	4300	230	280	400
Corsica	8700	—	100	110	—
Totale dello stato	12510	4310	390	465	490



È evidente che, con una superficie intorno ai 4.000 kmq (esclusa la Corsica) ed una popolazione dalle 300 alle 500.000 anime, la repubblica di Genova è un'entità politica di modeste dimensioni, persino per il quadro italiano. Ciò nondimeno, essa costituisce un esempio interessante dei rapporti intercorsi tra la formazione di uno stato, il suo sistema fiscale e le sue possibilità di consolidamento durante l'età moderna.

4. Anche se la crescita territoriale è rimasta molto contenuta, l'esistenza del comune prima e della repubblica in seguito ha comportato benefici e costi; i benefici sono andati quasi interamente ai privati che hanno approfittato delle conquiste coloniali e della forza militare dello Stato per sviluppare i propri commerci; i costi sono ricaduti quasi tutti sullo Stato, almeno da un punto di vista immediato, e sono stati costi enormi, di cui è rimasta una documentazione vastissima che gli storici hanno appena sfiorato.

Già dal sec. XIV nell'ordinamento contabile dello Stato si fa distinzione tra le spese ordinarie e quelle straordinarie. Le prime riguardano l'appannaggio delle massime cariche dello Stato, l'amministrazione civile e giudiziaria, il presidio e la polizia in città, i podestà, i castellani e le guarnigioni nel dominio<sup>3</sup>; gli oneri debbono essere coperti con le entrate normali ed in regime di massima economia. In qualche ufficio (ad esempio nella zecca), i funzionari responsabili sono retribuiti solo quando i ricavi sono sufficienti a coprire le spese di gestione; se i ricavi sono inferiori, il loro stipendio è decurtato in proporzione. In altri casi, i dipendenti pubblici ricevono un modesto stipendio fisso ed un complemento sostanzioso proporzionato al lavoro svolto (valore delle contravvenzioni elevate, numero delle notifiche fatte, ecc.). Nel complesso, le spese ordinarie sono decisamente modeste ed il loro importo oscilla tra le 26.000 lire del primo Trecento e le 50.000 lire del primo Cinquecento; in seguito, il moltiplicarsi degli organi amministrativi e l'evoluzione degli ordinamenti contabili portano a nuove concezioni in materia di bilancio pubblico, per cui le spese definite ordinarie non sono più comparabili con quelle del periodo precedente.

A differenza di quelle correnti, le spese straordinarie debbono essere autorizzate di volta in volta dalle autorità competenti; il loro finanziamento è demandato per lo più a leggi speciali ed assume la forma di prestiti pubblici.

---

<sup>3</sup> H. SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi nel medioevo e in particolare sulla Casa di San Giorgio*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXXV/1 (1905), p. 96.

È precisamente in questa categoria che si ritrovano gli oneri connessi con la crescita od il consolidamento dello Stato.

Talvolta sono spese sostenute per fronteggiare eventi che turbano la pace interna o minacciano la salute pubblica; tra esse rientrano evidentemente le distribuzioni di grano in caso di gravi carestie e la costruzione di lazzeretti per prevenire ed arginare le epidemie. Altre volte sono spese deliberate per attirare il flusso dei commerci (abbassamento dei fondali nel porto, prolungamento dei moli, costruzione del Portofranco, ecc.) o per abbellire la città (ampliamento del palazzo ducale, rifacimento di mercati pubblici, apertura di strade, ecc.). Il loro importo può essere molto elevato, come dimostrano il costo dei lavori straordinari eseguiti in porto dal 1550 al 1620 (lire 690.000) <sup>4</sup>, quello dei lavori effettuati nel tardo Cinquecento per la costruzione di piazza Banchi (lire 219.000) od il costo di ristrutturazione del palazzo ducale (lire 174.000) <sup>5</sup>. Ma per lo più si tratta di spese militari, sostenute per garantire l'affermazione o la sopravvivenza dello Stato di fronte agli attacchi nemici; la loro natura è indicata esplicitamente nella documentazione legislativa e contabile che riguarda i prestiti con cui sono coperte.

Nella fase eroica dello stato genovese (quella della sua espansione e dei conflitti con le potenze rivali) le spese derivano soprattutto dall'armamento di flotte e dalle spedizioni marittime; anche le guerre civili tra le fazioni della città ingoiano somme rilevanti, poiché sono combattute con soldati mercenari (specialmente tedeschi).

In età moderna, invece, gli esborsi riguardano in prevalenza le opere di difesa in terraferma, la repressione delle rivolte nell'isola di Corsica ed i contributi di guerra imposti dagli eserciti nemici. Tra i primi vanno ricordati il prolungamento verso mare delle vecchie mura nel 1535-40 (lire 161.000) e la costruzione di una nuova, imponente cinta muraria nel 1630-32 (lire 4.676.000) <sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> G. DORIA, *La gestione del porto di Genova dal 1550 al 1797*, in *Il sistema portuale della repubblica di Genova: profili organizzativi e politica gestionale (secc. XII-XVIII)*, a cura di G. DORIA e P. MASSA PIERGIOVANNI (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXVIII/1, 1988), pp. 147-148.

<sup>5</sup> A.S.G., pand. n. 21, *Camera del governo*, n. 2015.

<sup>6</sup> A.S.G., pand. n. 21, *Camera del governo*, n. 2015. G. SIVORI, *Costi di costruzione e salari edili a Genova nel secolo XVII*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/1 (1989), p. 348.

Per la Corsica, i bilanci della repubblica menzionano una somma di quasi 28 milioni di lire spesi sino al 1757 per le insurrezioni dell'isola<sup>7</sup>. Tra i contributi di guerra, infine, emergono i 14,8 milioni pagati all'Austria nel 1746<sup>8</sup> ed i 4,8 milioni di lire (pari a 4 milioni di franchi) estorti dalla Francia per la convenzione del 1796<sup>9</sup>.

Più che da cifre necessariamente sporadiche ed esemplificative, il costo di crescita dello stato genovese (il costo del suo ciclo vitale, potremmo chiamarlo) può essere misurato in prima approssimazione dal volume del debito pubblico consolidato e dalle sue variazioni nel tempo; è vero che tale indicatore esclude per sua natura i rimborsi dei debiti consolidati ed i debiti fluttuanti, ma nel caso genovese i primi sono poco frequenti ed i secondi finiscono per lo più per essere consolidati.

Come si rileva dalla tab. 1, il debito consolidato si eleva continuamente nel corso del tempo, ma ad un tasso maggiore nei secc. XVII-XVIII. La sua crescita avviene con modalità tali da imprimere alle finanze della repubblica una fisionomia particolare.

Anche qui bisogna rifarsi ai primordi, quando il giovane e combattivo stato genovese è in piena fase espansiva. Per colmare le spese della sua affermazione politica, il comune ricorre talvolta (quando si tratta di cifre modeste) a prestiti a breve termine, concessi da mercanti genovesi o forestieri. Quando invece le necessità sono rilevanti, esso si procura i finanziamenti mediante mutui stipulati con gruppi di sovventori privati e garantiti da redditi demaniali o da entrate fiscali. A fronte del capitale ricevuto a prestito, il comune cede al consorzio dei mutuanti il prodotto di una particolare entrata (ossia il suo gettito, se è riscossa in economia, od il prezzo di aggiudicazione, se è stata venduta) e tale prodotto funge insieme da pegno per il rimborso, pagamento degli interessi passivi ed eventualmente fondo d'ammortamento. Gli interessi percepiti dai creditori variano di anno in anno, in relazione all'introito assegnato, ma non debbono superare l'importo inizialmente previsto ed in base al quale si è concordata l'operazione; l'eventuale sopravanzo spetta allo stato od è destinato al rimborso del prestito.

---

<sup>7</sup> A.S.G., pand. n. 21, *Camera del governo*, n. 2171.

<sup>8</sup> H. SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi* cit., XXXV/2 (1906), pp. 266-268.

<sup>9</sup> G. ASSERETO, *La repubblica ligure. Lotte politiche e problemi finanziari (1797-1799)*, Torino 1975, p. 84 e *passim*.

Tabella 1 - Il debito pubblico consolidato dello stato genovese  
(in genovini o scudi d'oro ed in lire correnti)

Anno	Capitale nominale		Interessi annui		Aliquota nominale %
	Milioni di scudi d'oro	Milioni di lire correnti	Milioni di scudi d'oro	Milioni di lire correnti	
1274	0,457	0,305	0,037	0,024	8,000
1340	0,874	1,040	0,072	0,086	8,268
1400	3,046	3,625	0,224	0,267	7,355
1450	4,147	8,687	0,186	0,390	4,486
1500	4,837	14,744	0,124	0,379	2,568
1550	11,002	37,957	0,289	0,997	2,626
1600	9,776	43,992	0,363	1,636	3,718
1650	13,186	102,191	0,426	3,301	3,230
1700	12,676	119,158	0,303	2,845	2,387
1745	15,005	162,193	0,314	3,398	2,095
1785	14,121	165,916	0,318	3,740	2,254
1804	11,409	143,749	0,271	3,411	2,373

Il contratto può configurarsi giuridicamente come un censo costitutivo redimibile, vale a dire come la compra-vendita di una rendita (sia pure di ammontare incerto e variabile), ed a Genova – probabilmente per aggirare il divieto canonico dell'usura – è definito proprio con il termine “compera”. Con la medesima espressione si indica il consorzio di coloro che hanno fornito il denaro (ossia i creditori), consorzio che è dotato di personalità giuridica, è gestito da uno o più mutuanti ed ottiene sovente dal comune l'amministrazione delle entrate su cui il prestito è fondato.

Per qualche tempo il comune riesce ad estinguere i debiti aperti ed a riscattare le rendite impegnate, ma in seguito le lotte di fazione e le guerre esterne (specie contro Federico II, Pisa e Venezia) portano, nel 1274, alla nascita del primo debito consolidato permanente. Esso deriva da comperie diverse, create in varie epoche sotto forma di prestiti volontari o forzosi, che ora vengono unificate in un solo corpo, ricevono un interesse identico e sono rimborsabili a discrezione del comune. Il loro capitale è suddiviso in tagli ideali del valore nominale di 100 lire (i c.d. “luoghi” o *loca*), introdotti forse nel primo Duecento per facilitare i calcoli finanziari, ma frazionabili ed aggregabili a volontà dei titolari. I luoghi danno vita ad un mercato mobiliare via via più attivo, destinato a sussistere per oltre cinque secoli sino

alla caduta della Repubblica, e sono largamente ricercati, sia per manovre speculative, sia a scopo d'investimento.

Da allora, come si è detto, il debito pubblico genovese cresce sempre più, attraverso fasi alterne di dilatazione e consolidamento. I periodi di maggior proliferazione dei debiti sono infatti seguiti da pause di assestamento, nelle quali si procede al consolidamento in compere di quelli fluttuanti (se già non avevano tale forma) ed alla loro unificazione in un solo debito, al servizio del quale sono messe in comune le rispettive assegnazioni allo scopo di ricavarne un interesse identico per tutti i luoghi e risparmiare, nel contempo, sulle spese di gestione; il nuovo debito unificato, chiamato pur esso compera e posto generalmente sotto la protezione di un santo, subentra legalmente alle compere su cui è fondato e, come quelle, costituisce un consorzio dotato di personalità giuridica ed amministrato nell'interesse di tutti i luogatari. Alle riforme, che risolvono temporaneamente le difficoltà finanziarie dello stato ricaricandolo di energie espansive, succedono immancabilmente nuovi periodi di intenso indebitamento e poi, di nuovo, la creazione di altre compere per assorbire i debiti recenti ed eventualmente per fonderli con i più antichi.

I processi di assestamento del debito pubblico, che sono sintetizzati nella tab. 2, iniziano come si è detto nel 1274, quando la maggior parte dei debiti preesistenti è consolidata in un'unica *Compera magna salis* all'8%. I debiti delle guerre contro Pisa e Venezia sono riuniti a loro volta nella *Compera magna mutuorum veterum* del 1303 e quelli delle successive guerre civili (1306-1331) nella *Compera magna pacis* del 1332. Nel 1340, rinnovate le strutture politiche ed auspice il doge Simone Boccanegra, si riordina l'amministrazione delle compere in corso, mantenendole bensì distinte l'una dall'altra, ma riducendo il valore dei loro luoghi al corso di mercato ed assegnando al capitale svalutato un interesse variante dal 7 al 10%. Nascono così le *Compere comperarum Capituli*<sup>10</sup>, a cui lo Stato cede quasi tutte le proprie rendite, ricevendo in cambio una modesta sovvenzione fissa (lire 20.000) per pagare le spese correnti<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Ossia le nuove compere sorte dal riordinamento di quelle i cui libri sono conservati nel Capitolo della cattedrale.

<sup>11</sup> H. STEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi* cit., p. 135.

Tabella 2 - Il debito pubblico consolidato dello stato genovese  
 ripartito per ente di gestione  
 (Capitale nominale in milioni di lire correnti)

Anno	Compere Capituli (1340)				Compera Vetus S. Pauli	Compera Nova S. Pauli	Compera S. Petri	Compere Minori	Compere S. Georgii	Debiti dello Stato	Debiti delle Magistr.	Debito Pubblico Totale
	Compera Salis	Compera Mutuorum Veterum	Compera Pacis	Altre Compere								
	1274	1303	1332	1340								
1274	0,305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,305
1340	0,212	0,342	0,341	0,145	—	—	—	—	—	—	—	1,040
1400	0,211	0,342	0,341	0,144	0,771	1,108	0,367	1,110	—	—	—	3,625
1450	—	—	—	0,822	—	—	—	—	7,865	—	—	8,687
1500	—	—	—	—	—	—	—	—	14,744	—	—	14,744
1550	—	—	—	—	—	—	—	—	37,957	—	—	37,957
1600	—	—	—	—	—	—	—	—	43,992	—	—	43,992
1650	—	—	—	—	—	—	—	—	73,933	28,259	—	102,191
1700	—	—	—	—	—	—	—	—	78,035	34,599	6,525	119,158
1745	—	—	—	—	—	—	—	—	92,890	50,944	18,359	162,193
1785	—	—	—	—	—	—	—	—	109,042	52,886	3,989	165,916
1804	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143,749	—	143,749

Alle compere del Capitolo si affiancano man mano altre compere unificate, sorte dal consolidamento dei debiti stipulati posteriormente: nel 1368 le *Compere Sancti Pauli* (poi dette *veteres*) al 10%, nel 1381 le *Compere nove Sancti Pauli* al 5-9% e le *Compere Regiminis* all'8%; nel 1395 le *Compere Sancti Petri* all'8-9%.

A loro somiglianza nel 1407 sono create le *Compere Sancti Georgii* al 7%, in cui vengono trasfusi i due terzi del debito preesistente ed alle quali viene dato in amministrazione un congruo numero di imposte con cui pagare gli interessi sui luoghi. Le Compere di San Giorgio, che nel giro di cinquant'anni assorbono praticamente tutte le compere preesistenti, non rappresentano quindi un evento unico nella storia delle finanze pubbliche genovesi, ma soltanto l'ennesima (e neppure l'ultima) unificazione del debito pubblico.

Dopo il 1407, infatti, sotto l'assillo di nuovi bisogni, lo stato genovese riprende la sua faticosa ricerca di finanziamenti, dei quali non fanno a meno neppure i sovrani stranieri a cui Genova è saltuariamente soggetta tra il 1396

ed il 1528. Per due secoli lo Stato continua a ricorrere di preferenza alla Casa di San Giorgio, che gli fornisce i prestiti di cui ha bisogno ed un contributo fisso per le spese ordinarie (lire 33.000 sino al 1539 e poi lire 50.000). In contropartita, la Casa di San Giorgio ottiene in amministrazione quasi tutte le imposte statali ed addirittura larghe parti del territorio (tra cui la Corsica). A partire dal '600, invece, la Repubblica si crea autonomi spazi di manovra con l'apertura di numerosi prestiti pubblici emessi in proprio (o tramite le magistrature minori) e parzialmente consolidati più tardi, durante la seconda metà del sec. XVIII, nelle c.d. *Scritte*<sup>12</sup>. Infine, alla vigilia della propria scomparsa, essa realizza l'ultima e questa volta integrale unificazione del debito pubblico, dapprima incorporando i luoghi di San Giorgio ed i relativi introiti (1798) e poi trasfondendo tutti i debiti in un unico blocco (1804).

Pur avendo un'origine non dissimile, la Casa di San Giorgio ha un'importanza ben maggiore di quella delle compere unificate precedenti. I privilegi che la Casa ottiene dallo Stato e che le sono riconosciuti anche dai signori stranieri (spesso in cambio di prestiti) si traducono infatti in una larga potestà giurisdizionale per tutto ciò che riguarda il debito pubblico da essa amministrato e le imposte di sua spettanza. La sua opera è imperniata sulla difesa accanita degli introiti fiscali destinati al pagamento dei luoghi; ciò la pone spesso in contrasto con gli interessi generali del paese e la induce ad avversare tutte quelle iniziative pubbliche o private che potrebbero intaccare il flusso dei propri redditi. Di fatto, come vedremo, in questa lotta la Casa finirà per soccombere.

5. Mentre il volume del debito pubblico riflette sostanzialmente il volume delle spese straordinarie sostenute nel corso del tempo, gli interessi pagati offrono una misura approssimativa del gettito delle imposte che lo Stato ha istituito per ricompensare i creditori (Tabella 1). Se però si vuole comprendere come sia strutturato il sistema fiscale, bisogna ricorrere ad altre fonti di non facile studio.

Al riguardo occorre considerare che l'esistenza di gestioni distinte del debito pubblico, di cui una parte è amministrata da uno o più consorzi di creditori ed un'altra dal governo, riflette la stessa mancanza di unità che contraddistingue l'ordinamento dello stato.

---

<sup>12</sup> Ossia la *Scritta camerale* del 1756, la *Scritta abbondanza* del 1776 e la *Scritta censori* del 1784.

L'amministrazione pubblica è affidata infatti ad un certo numero di magistrature, tra cui una (la Camera) provvede agli affari centrali dello Stato e le altre si occupano di altrettanti settori di pubblico interesse (artiglierie e fortificazioni, esercito, galere, arsenale, annona, amministrazioni periferiche, monete, beneficenza pubblica, ecc.). Ciascuna magistratura provvede alle proprie spese utilizzando i cespiti di cui è generalmente fornita (siano essi redditi demaniali, tributi, ricavi di attività produttive od altro) e coprendo i disavanzi con contributi della Camera o con prestiti passivi. Con cadenza annuale i vari organismi provvedono a formare i propri bilanci (o meglio, i bilanci di verifica dei mastri con la loro contabilità), senza che si giunga però alla redazione di un bilancio unificato. Questo ordinamento contabile, se da un lato conferisce una maggior economicità alle varie magistrature, dall'altro rende la rilevazione dei singoli introiti pubblici una questione assai laboriosa, di cui nessuno s'è ancora occupato in modo sistematico.

Grazie ad alcuni sondaggi effettuati *ad hoc* per l'età medievale e moderna sui bilanci delle vecchie compere, della Casa di San Giorgio, della Camera e delle altre magistrature statali, è comunque possibile delineare, in prima approssimazione, la struttura della fiscalità statale genovese (Tabella 3).

Tabella 3 - La struttura approssimativa delle entrate fiscali genovesi

	1450	1550	1650	1750
	(in lire)			
Imposte dirette nella capitale	2511	9412	18927	90177
Imposte dirette nel dominio	25700	25312	263106	346933
Imposte sul commercio	280747	427182	1364227	1438141
Imposte sui consumi	69412	328072	1062420	1238625
Monopoli	?	231320	525217	848224
<i>Totale</i>	?	1021298	3233897	3962100
	(in percentuale)			
Imposte dirette nella capitale	?	0,92	0,59	2,28
Imposte dirette nel dominio	?	2,48	8,14	8,76
Imposte sul commercio	?	41,83	42,19	36,30
Imposte sui consumi	?	32,12	32,85	31,26
Monopoli	?	22,65	16,24	21,41
<i>Totale</i>	?	100,00	100,00	100,00



Da essa si rileva che il sistema tributario della repubblica è fondato solo in piccola parte sulle imposte dirette; peso assai maggiore hanno le imposte indirette – che durante l'età moderna si moltiplicano in misura impressionante grazie alla fantasia inesauribile del fisco – ed i monopoli.

Al di là della loro modesta incidenza, i tributi diretti hanno naturalmente caratteristiche diverse, oltre che per la materia imponibile e per le aliquote, anche per la frequenza con cui sono riscossi. Sotto entrambi gli aspetti è opportuno distinguere tra città e dominio.

In città l'imposta diretta è conosciuta con il nome di *avaria*: termine antichissimo di origine araba che ritroviamo già agli inizi del Duecento e che nel suo significato etimologico (danno, guasto, iattura) ci illumina, meglio di qualunque discorso, sull'atteggiamento psicologico dei genovesi nei riguardi del tributo. Dapprima ha il carattere di un focatico, ossia di un'imposta a carico dei singoli capifamiglia, ma il suo importo è proporzionato in qualche modo alla ricchezza del nucleo familiare e da ciò deriva l'espressione *avaria capitis et posse* con cui è anche indicata. Gli imponibili sono fissati partendo da due contingenti globali, uno per il ceto nobile ed uno per il popolare, all'interno dei quali si procede ad una ripartizione per famiglie sulla base di estimi periodicamente rinnovati. Altre imposte dirette sono la *cabella staliarum* sugli stipendi dei pubblici dipendenti e quelle che colpiscono particolari categorie professionali, ad esempio i muratori (*cabella massacanorum*), i notai, i cancellieri giudiziari, ecc. Tutte queste imposte sono di natura ordinaria e vengono rimosse in modo continuativo sino alla fine dell'età moderna. Fa eccezione l'*avaria*, che nel corso del '400 – a fronte di un'opposizione crescente da parte dei ceti popolari – viene gradualmente temperata ed infine abolita (1490). Un'imposta simile è introdotta più tardi, nel '600 e soprattutto nel '700, ma solo con carattere straordinario; a differenza di quella medievale, essa non è ripartita per contingente tra i due ceti sociali, ma percepita con gli stessi criteri da tutti i contribuenti, a qualunque ceto appartengano. La base imponibile a cui si commisura la somma dovuta da ciascuno è costituita dal suo patrimonio complessivo ("azienda") ed il suo importo è accertato (meglio sarebbe dire "stimato") da commissioni tributarie speciali ("mobbe") e con procedure particolari.

Anche sul dominio grava un nucleo di imposte dirette, che restano in vigore sino alla fine della Repubblica e conservano sempre la natura di tributo con cadenza annuale. Tra esse prevale l'*avaria* ordinaria, istituita nel 1409,

che colpisce tutte le circoscrizioni di dominio diretto, cioè in pratica la metà della popolazione delle riviere e dell'oltregiogo; le altre comunità, per effetto delle agevolazioni ottenute quando si erano poste sotto la sovranità genovese, si limitano a versare un censo annuale o sono addirittura immuni da qualsiasi tributo verso la Camera. Le avarie riscosse nel dominio hanno sempre la forma di contingenti fiscali attribuiti alle singole comunità (che ne sono quindi responsabili verso lo stato) e proporzionati al valore della proprietà fondiaria, che viene accertato con apposite rilevazioni (caratate) dirette ad un duplice scopo: fornire alla Camera un parametro per stabilire i contingenti ed offrire alle singole comunità un mezzo per ripartire equamente il carico fiscale al loro interno. Il contingente fissato dalla Camera è pagato da ciascuna comunità con le entrate proprie oppure, se non bastano, ripartendo il carico residuo per due terzi sulle proprietà fondiarie e per un terzo sulle teste, ossia sugli abitanti presenti ed atti alle armi (*non contribuant viduae, infirmi, absentes et debiles inhabiles ad arma portanda, septuagenarii et minores annis decem septem*).

Tra le altre imposte dirette sul dominio vi è la tassa sull'olio, pagata dalle comunità aventi una produzione olearia esuberante ed introdotta nel 1582 per assicurare l'approvvigionamento della capitale; è fissata in natura e può essere versata anche in denaro valutando l'olio dovuto ad un prezzo prestabilito. Natura diretta ha pure la c.d. *macina corrente*, creata nel 1610 ed assegnata alle singole comunità sotto forma di contingenti proporzionati alle rispettive popolazioni. Infine, per semplice completezza, si possono ricordare la tassa ordinaria sulle galere, di cui si ha traccia alla fine del '600, la tassa sugli osti ed i tavernari e quelle per i sindacatori e per la costruzione della torre d'Albenga.

Mentre il dominio è colpito soprattutto da tributi diretti, la città è gravata in misura soverchiante da quelli indiretti: la riscossione più facile, che non richiede accertamenti complicati e tempi lunghi, la possibilità per i contribuenti di scaricare l'imposta sui prezzi di vendita trasferendo l'onere sui terzi e la difficoltà di occultare la materia imponibile rendono le gabelle uno strumento ideale per raccogliere denaro e specialmente per pagare gli interessi sui prestiti.

Il loro numero è elevatissimo; nel 1550 supera la cinquantina; nel 1650 è ridotto a poco più di 40, ma poi torna a crescere e nel 1750 è prossimo a 70. I balzelli colpiscono tutto quello che può tentare un fisco avido, ma le voci più produttive sono relativamente poche: tra le imposte sul commercio

prevalgono i dazi doganali (che incidono con un'aliquota del 7,5% *ad valorem* e che a discrezione del gabellotto possono essere riscossi in denaro od in natura), la c.d. *ripa grossa* (un'imposta *ad valorem* pagata *una tantum* sulla compra-vendita di immobili e sulle assegnazioni dotali) ed i pedaggi.

Tra quelle sul consumo, i maggiori proventi sono forniti dalle gabelle sul grano, sul vino, sulla carne e sul sale. Il sale, sebbene rientri tra i generi primari, è gestito in regime di monopolio, il che garantisce un'altissima resa monetaria. Da ciò l'importanza enorme che esso assume per le finanze genovesi; non è un caso che proprio i redditi sulla vendita del sale siano alla base del primo consolidamento dei debiti pubblici nel 1274. E giacché si parla di privative, si può ricordare anche il gioco del Seminario (l'odierno lotto), che nel '700 offre un gettito di poco inferiore a quello del monopolio del sale. È noto, infatti, che questo gioco è un'invenzione genovese degli ultimi decenni del Cinquecento, quando sono in gran voga le scommesse sui cinque nomi che saranno sorteggiati per il rinnovo dei due Consigli (cioè Senato e Camera); i nomi dei 120 candidati (poi ridotti a 90 e contraddistinti con un numero) sono imbussolati in un'urna posta nel Seminario (da cui il nome di gioco del Seminario) e dalla quale un ragazzo estrae i nomi dei cinque nuovi membri nel corso di una cerimonia solenne. Il gioco è ben presto disciplinato dallo stato per ragioni fiscali, soggetto ad imposta (1634) ed imitato anche in altri paesi.

Tornando alla struttura della fiscalità genovese, si può osservare che il gettito dei tributi resta raramente immutato, ma le sue variazioni sono diverse da caso a caso. Per le imposte sul commercio, l'adozione del criterio *ad valorem*, se attenua la pressione del fisco sui mercanti durante le depressioni congiunturali, si ripercuote invece sulle casse pubbliche su cui vengono scaricate le diminuzioni dei prezzi. Quelle sui generi fondamentali di consumo e sul sale sono stabilite in misura fissa per unità di merce ed offrono all'erario un introito più stabile. Per tale ragione, quando i bisogni premono, lo stato sceglie volentieri di ritoccare la loro incidenza, naturalmente in aumento, ma mantenendo sempre distinta l'aliquota primitiva dalle successive addizioni. L'applicazione di questo principio è resa necessaria dall'eventualità che gli aumenti abbiano destinazioni diverse e – sia detto per inciso – offre allo studioso la possibilità di ricostruire separatamente serie storiche di gettiti fiscali perfettamente comparabili.

6. Se a questo punto si confrontano gli interessi sul debito pubblico della tab. 1 con gli introiti tributari della tab. 3, è facile constatare che le di-

vergenze sono marginali poiché, facendo i primi pari a 100, i secondi diventano 102 nel 1550, 98 nel 1650 e 117 nel 1750. In altri termini, tra le due serie vi è una sostanziale concordanza e l'importo degli interessi passivi può essere ritenuto una misura attendibile del prelievo fiscale e delle sue variazioni nel tempo. Se si prende in considerazione anche il valore del commercio portuale colpito dalla gabella *caratorum maris*, la tentazione per operare qualche confronto è forte (Tabella 4).

Tabella 4 - Alcuni indicatori fiscali ed economici a confronto

	1450	1550	1650	1750
	A) Valori assoluti in lire correnti			
Debito pubblico:				
capitale nominale (milioni di lire)	8,687	37,957	102,191	162,193
interessi annuali (milioni di lire)	0,390	0,997	3,301	3,398
provento (per luogo da L. 100)	4,489	2,627	3,230	2,123
Commercio portuale (milioni di lire)	3,2	4,3	9,4	7,0
Prezzo dell'oro (per libbra)	190	350	800	1200
Prezzo del grano (per mina)	2,5	5,0	25,0	23,0
Retribuzioni:				
Notaio di San Giorgio (per anno)	100,0	275,0	1000,0	1296,7
Usciere di San Giorgio (per anno)	50,0	160,0	528,0	480,5
Muratore (per giornata)	0,5	0,7	1,7	2,0
	B) Numeri indice			
Debito pubblico:				
capitale nominale	100	437	1176	1867
interessi annuali	100	256	846	871
provento (per luogo da L. 100)	100	59	72	47
Commercio portuale	100	134	294	219
Prezzo dell'oro	100	184	421	632
Prezzo del grano	100	200	1000	920
Retribuzioni:				
Notaio di San Giorgio	100	275	1000	1297
Usciere di San Giorgio	100	320	1056	961
Muratore	100	140	340	400

Sebbene in questo genere di calcoli si debba usare sempre la massima prudenza, credo siano lecite le seguenti considerazioni:

- a) la ricchezza investita nel debito pubblico è aumentata in misura molto maggiore degli altri indicatori considerati;
- b) i luogatarì di San Giorgio, di pari passo con l'aumento della pressione fiscale, hanno visto ridursi considerevolmente la redditività dei propri luoghi, segno che la ricerca da parte dello stato di nuove fonti d'entrata ha compromesso la bontà dei cespiti assegnati al servizio del debito pubblico; ciò nonostante il flusso globale dei loro introiti è aumentato poco meno del prezzo del grano ed assai più dei redditi commerciali, del prezzo dell'oro e dei salari pagati per le mansioni inferiori.
- c) le retribuzioni di funzionari ed altri lavoratori sono cresciute, ma in misura diversa rispetto al costo del grano: se i notai e gli uscieri di San Giorgio hanno migliorato le posizioni, i manovali hanno perduto oltre la metà del potere d'acquisto.

L'andamento dei diversi indicatori non è uniforme lungo tutto il periodo. Le divergenze sono forti soprattutto tra il 1550 ed il 1650, anche in conseguenza dell'inflazione di argento americano; in seguito esse si attenuano ed i fenomeni tendono ad assestarsi su livelli più equilibrati. Nel complesso, gli indicatori sembrano rivelare l'esistenza di un processo di accumulazione del capitale finanziario nettamente più intenso di quello del capitale commerciale e, nel contempo, una netta divaricazione tra i redditi reali dei quadri amministrativi e quelli dei lavoratori più umili. Nel lungo periodo, insomma, la composizione e la distribuzione della ricchezza nella società genovese si modificano sensibilmente a beneficio dei ceti detentori del debito pubblico.

7. Fenomeni di vasta portata hanno intanto cominciato a stravolgere gli equilibri politici europei, con pesanti conseguenze anche per Genova. Al di là dei riflessi negativi prodotti dalle politiche mercantilistiche, la convivenza internazionale della repubblica è resa più difficile dal costo crescente richiesto per adeguare eserciti e flotte ai progressi della tecnologia bellica. Per tener testa all'evoluzione militare in atto e conservare un ruolo significativo sul piano internazionale, essa avrebbe bisogno di aumentare in misura massiccia le entrate erariali, ma la sua azione in questo senso incontra un ostacolo insormontabile nella scarsa omogeneità del tessuto sociale e nell'esiguità delle risorse disponibili.

L'attribuzione del potere politico al patriziato della città dominante, con l'esclusione di tutti gli altri abitanti della capitale e dello Stato, crea infatti una doppia frattura. La prima contrappone l'oligarchia al potere ai ceti inferiori della capitale. La seconda divide gli abitanti di Genova (che nel dominio non pagano imposte) dalla popolazione di quest'ultimo ed ha le sue radici nelle stesse modalità con cui il comune si è fatto repubblica. Il precoce successo di Genova sul piano regionale, oltre che il frutto di un'efficace attività militare, è anche (e forse soprattutto) il risultato di laboriosi compromessi che le permettono di inglobare in modo incruento ampie parti della Liguria. Ora, le convenzioni politiche stipulate con le comunità locali sanzionano bensì la supremazia formale di Genova, ma hanno come contropartita la concessione alle comunità di ampi spazi di autonomia che esse salvaguardano con cura. In altri termini, le sottomissioni negoziate, se dapprima favoriscono l'allargamento territoriale della sovranità genovese, in un secondo tempo ne diventano una palla al piede. Ciò appare manifesto nel corso del Cinquecento e della prima metà del Seicento, quando si tratta di procedere all'unificazione amministrativa dello Stato ed alla subordinazione delle risorse regionali al primato di Genova. A questo punto, le comunità locali si oppongono tenacemente a qualsiasi aumento delle contribuzioni fiscali e si servono delle autonomie loro riconosciute per contrastare qualsiasi innovazione.

Per fornire allo Stato maggiori risorse, resta dunque la città capitale, ma la modestia della sua popolazione non offre né mercenari a basso costo, né artigiani efficienti (adagiati come sono sui privilegi corporativi), né contribuenti numerosi. Il costo della vita, troppo gravato dalle gabelle, esigerebbe alti redditi privati, ma la rigida sopravvivenza del sistema corporativo impedisce di moltiplicare le attività economiche ed attenua l'energia competitiva di quelle esistenti.

Lo Stato non può quindi espandere le spese militari come imporrebbe l'evoluzione delle tecniche militari e si rinchiude sempre più in una difesa passiva della propria indipendenza.

Anche se ridotti, gli stanziamenti per la difesa implicano comunque un aumento della pressione fiscale, che – per le ragioni già enunciate – non può essere richiesto alle comunità del dominio; in queste condizioni, il supplemento di introiti non può che gravare sulla città dominante con il ricorso più frequente alle imposte dirette straordinarie e soprattutto con l'istituzione di nuove imposte indirette sul commercio e sui consumi.

Per evitare il malcontento interno l'oligarchia al potere segue varie strade: intraprende una politica annonaria per assicurare sempre – almeno in parte – un approvvigionamento a prezzi di costo delle derrate principali (grano, vino, olio); moltiplica le iniziative assistenziali a favore di orfani, ammalati e vecchi, sotto forma di fondazioni di beneficenza, convitti, ospedali ed ospizi; tenta infine – sia pure in forma episodica – di contenere l'espansione demografica da un lato mediante l'espulsione di nomadi e vagabondi, dall'altro incoraggiando la fondazione di colonie di popolamento in Corsica.

I risultati raggiunti da questa politica paternalistica sono in genere soddisfacenti sul piano interno: i consumi fondamentali non subiscono nel lungo andare decurtazioni rilevanti e la popolazione urbana si adatta al regime di governo al punto da prendere le sue difese quando è minacciato da nemici esterni. Penso in particolare alla rivolta del 1746 contro gli austriaci ed alle sommosse di fine secolo dei “viva Maria” contro le forze giacobine.

L'equilibrio interno è quindi assicurato, ma la convivenza internazionale resta fragile e sempre più precaria. La politica basata sulle opere difensive non basta: la costruzione delle nuove mura nel 1630-32, opera imponente ma di scarsa efficacia (lo si constaterà nel 1684 quando la flotta francese bombarderà la città) è emblematica sotto questo profilo. Ci vuole altro per sopravvivere alle pressioni delle potenze estere; per raggiungere lo scopo senza dissanguare lo Stato ed anzi cavandone un utile personale, i patrizi genovesi si sforzano di conservare una stretta neutralità e soprattutto largheggiano in prestiti ai principi di mezza Europa, nella speranza di acquisirne la benevolenza e divenirne dei finanziatori insostituibili. Ma neppure queste scelte sono sufficienti a garantire la sopravvivenza e l'indipendenza della Repubblica. In realtà l'età moderna segna il tramonto degli stati regionali e l'affermazione degli stati nazionali come protagonisti dominanti della storia. La caduta della repubblica oligarchica nel 1797 e la sua sostituzione con una repubblica “democratica” non bastano a contrastare il moto della storia e la stessa repubblica democratica ne prende amaramente atto nel 1805 quando – in un tentativo estremo di salvaguardare le fortune dei suoi cittadini – chiede l'unione all'impero napoleonico.

Termina così, dopo sette secoli, lo stato genovese: un'entità politica di modeste dimensioni che – ponendosi traguardi espansivi molto superiori alle sue risorse correnti – ha creato, con un'inventiva fiscale inesauribile, un meccanismo di formazione, trasferimento e redistribuzione della ricchezza, che era stato pensato per obiettivi politici, ma di cui – in realtà – hanno beneficiato alcuni ceti privati fondandovi le proprie fortune.





## INDICE

### FINANZE PUBBLICHE

#### *Fonti*

Le entrate degli Stati Sabaudi dal 1825 al 1860	pag.	3
Le spese effettive e il bilancio degli Stati Sabaudi dal 1825 al 1860	»	51

#### *Studi*

Finanze e prezzi in un comune trentino alla metà del Seicento	»	151
Il debito consolidato della repubblica di Genova nel secolo XVIII e la sua liquidazione	»	167
Distribuzione territoriale della ricchezza e dei carichi fiscali nella repubblica di Genova	»	199
La fiscalità nel dominio genovese tra Quattro e Cinquecento	»	235
Il principe ed il credito in Italia tra medioevo ed età moderna	»	253
Stato genovese, finanza pubblica e ricchezza privata: un profilo storico	»	275
Genova e la contribuzione di guerra all'Austria nel 1746: dall'emergenza finanziaria alle riforme di struttura	»	297
La Casa di San Giorgio ed i prestiti a Francesco Sforza	»	307

## MONETA CREDITO E BANCHE

### *Fonti*

Monete e zecche negli Stati Sabaudi dal 1816 al 1860	pag. 317
Corso delle monete e dei cambi negli Stati Sabaudi dal 1820 al 1860	» 377
Un'inchiesta inglese del 1857 sui sistemi monetari di alcuni stati italiani	» 403
L'archivio della Casa di San Giorgio di Genova (1407-1805) ed il suo ordinamento	» 451
Il Banco di San Giorgio ed il suo archivio: una memoria a più valenze	» 461

### *Studi*

Finanze statali, emissioni monetarie ed alterazioni della moneta di conto in Italia nei secoli XVI-XVIII	» 471
Monetary Changes and Prices in Italy in the Napoleonic Period	» 497
Asientos, juros y ferias de cambio desde el observatorio genoves (1541-1675)	» 511
Ricavi e costi della zecca di Genova dal 1341 al 1450	» 537
All'apogeo delle fiere genovesi: banchieri ed affari di cambio a Piacenza nel 1600	» 551
Un système monétaire atypique: la monnaie de marc dans les foires de change génoises, XVI <sup>e</sup> -XVIII <sup>e</sup> siècle	» 569
Banca privata e banche pubbliche a Genova nei secoli XII-XVIII	» 583

I primi banchi pubblici della Casa di San Giorgio (1408-45)	pag. 603
Kredit und Banken in Italien, 15.-17. Jahrhundert	» 623
Strumenti tecnici ed istituzioni bancarie a Genova nei secc. XV-XVIII	» 637
Accumulazione capitalistica ed investimenti a Genova nei secc. XVI-XVII: uno sguardo d'insieme	» 653
Il capitale genovese e l'Europa da Luigi XIV a Napoleone	» 669
Alle origini della moneta genovese	» 683
Genova organizza la sua zecca e le sue monete cominciano a correre per il mondo	» 691
Crises et scandales bancaires dans la formation du système financier: le cas italien (1861-1982)	» 699



**Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società  
Editing: *Fausto Amalberti*

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo